

STATUTO

"VIRTUS BASKET PADOVA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITA' LIMITATA"

Titolo I - Denominazione, sede, oggetto e durata

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. È costituita la Società a responsabilità limitata denominata: "VIRTUS BASKET PADOVA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA".

In sigla "VIRTUS BASKET PADOVA S.S.D. a R.L."

Art. 2 - Sede

1. La Società ha sede nel comune di Padova.

2. Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti, al domicilio risultante dal Registro Imprese.

3. La società attraverso gli organi a ciò competenti potrà istituire ovvero sopprimere altrove, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.

ALLEGATO "B"

al rogito

rep. 31993/16418

Art. 3 - Oggetto

1. La Società è senza fine di lucro ed ha per oggetto principale l'esercizio di attività sportive nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività riguardante la disciplina della Pallacanestro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) nonché l'organizzazione dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promosse.

2. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della pallacanestro, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive, promuovere l'informazione e lo sviluppo culturale della pallacanestro, costituire un punto di riferimento sportivo che consenta la socializzazione umana anche attraverso incontri e seminari, costituire ed organizzare gruppi di studio e di ricerca aperti anche agli operatori sportivi al fine di favorire la crescita sociale e culturale della pallacanestro e dello sport in genere, nonché porre in essere lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della pratica sportiva della pallacanestro.

3. La società, per garantire il raggiungimento degli scopi sociali, potrà aderire ad associazioni di secondo livello i cui scopi sociali siano compatibili con gli scopi sociali dell'associazione.

4. La società è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e

dall'obbligatorietà del bilancio.

5. La Società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, della FIP e s'impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della Società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

6. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra

riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la Società potrà:

A. compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

B. promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;

Art. 4 - Durata

1. La durata della società è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Titolo II - Capitale

Art. 5 - Capitale

1. Il capitale sociale è fissato in euro 16.000,00 (sedicimila), e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti diversi dal danaro, osservando le disposizioni di legge. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, proporzionalmente o non proporzionalmente alle partecipazioni possedute e che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del codice civile.

Titolo III - Organi sociali

Art. 6 - Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:
 - l'Assemblea;
 - Organo Amministrativo;
 - Organo di Controllo se attivato.

Art. 7 - Assemblea

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le decisioni dei Soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

2. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine può essere prorogato a sei mesi dal indicare il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, quando particolari esigenze lo richiedano.

3. Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

4. Le assemblee dovranno essere convocate dagli Amministratori con raccomandata spedita ai Soci presso l'ultimo domicilio indicato nel Registro Imprese almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella lettera devono essere indicati il luogo la data e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

5. Anche senza nessuna formalità di convocazione sarà comunque valida ed efficace qualsiasi Assemblea ordinaria e straordinaria, comunque riunite, quando in essa risulti rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti l'Amministratore Unico o tutti i consiglieri di Amministrazione, oltre che tutti i Sindaci effettivi in carica.

6. La Società s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 8 - Partecipazione all'Assemblea - Deleghe

1. Ogni Socio ha diritto ad esprimere il proprio voto in Assemblea ed il suo voto vale in misura proporzionale alla partecipazione detenuta.

2. Ogni Socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona purché non Amministratore, Sindaco o dipendente della Società.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero da persona da lui designata ed in difetto eletta dall'Assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario o da un notaio e quando lo ritenga opportuno, da due scrutatori.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della discussione.

Art. 9 - Attribuzione dell'Assemblea

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- 1) l'approvazione della relazione dell'organo amministrativo sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- 2) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico nonché i componenti del Collegio Sindacale o del revisore se nominati o nei casi di cui all'art. 2477 del C.C.;
- 3) l'approvazione del bilancio consuntivo;
- 4) le decisioni su tutte le questioni che l'organo amministrativo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dai Soci;
- 5) le deliberare aventi ad oggetto modifiche statutarie;
- 6) le deliberare sullo scioglimento della Società;
- 7) le decisioni relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.

Art. 10 - Approvazione delle delibere Assembleari

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nei casi previsti ai numeri 5, 6 e 7 dell'art. 9 del presente statuto l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 del capitale sociale.

Art. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento della Società, adotta provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di sottoporli a ratifica dell'Assemblea alla prima riunione utile.

Art. 12 - Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre membri o Amministratore Unico Soci/o.

2. L'organo amministrativo è eletto dall'Assemblea che ne determinerà la forma e la durata in carica, e può essere rieletto.

3. L'organo amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte di Organi FIP dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali e/o degli enti di promozione sportiva. L'organo amministrativo che contravviene al divieto previsto dal

presente articolo, decade dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non può ricoprire cariche sociali. Non possono essere nominati Amministratori coloro i quali ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato. Gli Amministratori così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanere gli Amministratori da essi sostituiti. Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

5. Qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio qualora la Società abbia nominato un Consiglio di Amministrazione eleggerà fra i nuovi membri il Presidente, eventualmente uno o più vicepresidenti, o un Amministratore delegato. Tra essi dovrà essere nominato il Dirigente responsabile che sostituirà il Presidente in caso di suo impedimento o assenza, con potere di firma degli atti federali.

6. L'organo amministrativo si riunisce nella sede della Società od altrove purché in Italia, ogni volta che lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere qualora la Società abbia nominato un Consiglio di Amministrazione, ovvero dai Sindaci effettivi.

7. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo se nominati, in caso di urgenza può essere fatta per telegramma da spedire almeno tre giorni prima.

8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, nonché il voto favorevole della maggioranza dei medesimi.

Art. 13 - Attribuzione dell'organo amministrativo

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito, con i soli limiti di cui infra, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione del raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha quindi fra l'altro la facoltà di acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie,

rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei registri immobiliari da responsabilità; transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge: autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della cassa depositi e prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato, fare mutui con o senza garanzia ipotecaria, stipulare mutui con gli Istituti di Credito fondiario convenendo garanzie ipotecarie, prestare fidejussioni a favore di terzi, sottoscrivere, girare, accettare o protestare cambiali od altri effetti di commercio. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico potrà altresì compiere presso le pubbliche amministrazioni, enti od uffici pubblici tutti gli atti od operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi per l'esercizio di attività commerciali, purché siano svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

3. È comunque necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria per gli atti di straordinaria amministrazione, intendendosi per tali i seguenti atti: costituzione o disposizione di diritti reali immobiliari (compravendite, costituzioni di ipoteche, di servitù, di usufrutto e così via), stipulazione di mutui attivi o passivi.

4. All'organo amministrativo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

5. E' fatto divieto agli Amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive che operino nella medesima disciplina.

Art. 14 - Organo di controllo

In caso di obbligatorietà o con decisione dei soci la società nomina un organo di controllo, monocratico o collegiale, o un revisore, in conformità a quanto previsto dall'art. 2477 del Codice civile.

Competenze, nomine e poteri dell'organo di controllo sono disciplinati dalle norme dettate per il collegio sindacale in materia di società per azioni.

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti ai sensi di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dai soci con propria decisione.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.

Se nominato, l'organo di controllo esercita la funzione di revisione legale dei conti.

Titolo IV - Cessione quote e gestione amministrativa

Art. 15 - Cessione quote sociali

1. Il Socio che intende vendere le proprie quote dovrà

offerirle in prelazione agli altri Soci, dando loro comunicazione della propria intenzione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed indicando il prezzo richiesto, i termini e le modalità di pagamento; entro il termine di trenta giorni successivi al ricevimento di tale notificazione i Soci che intendessero esercitare la prelazione dovranno a loro volta notificare, sotto la pena di decadenza, tale loro decisione al Socio offerente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Se più di un Socio si avvarrà della prelazione, la cessione della partecipazione offerta verrà fatta pro quota ai singoli acquirenti, in proporzione della rispettiva partecipazione al capitale.

3. E' tassativamente vietato alla Società ed ai suoi Soci rendersi acquirenti, anche per interposta persona, di azioni o quote di altre Società che abbiano il medesimo oggetto.

4. Le quote non possono essere trasferite senza il gradimento dell'organo amministrativo con deliberazione a maggioranza assoluta.

5. Qualora il Consiglio di Amministrazione negasse il gradimento, il Socio ha diritto di recedere dalla Società ed il Consiglio dovrà designare la persona che acquisti le quote determinandone le condizioni e modalità.

6. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, il gradimento, la designazione e la determinazione delle condizioni e delle modalità di cui ai precedenti commi vengono espressi dall'Assemblea ordinaria appositamente convocata.

7. In caso di aumento di capitale, i titolari delle quote alla data della deliberazione avranno sulle nuove quote un diritto di opzione da esercitarsi in proporzione alle quote possedute con le modalità indicate nella delibera di aumento.

8. I pagamenti sulle quote verranno richiesti ai sottoscrittori con lettera raccomandata secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

Art. 16 - Bilancio ed utili

1. L'esercizio finanziario ha durata di un anno, ed ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla compilazione del bilancio di esercizio a norma di legge.

3. L'Assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella Società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 3.

Titolo V - Norme finali

Art. 17 - Clausola compromissoria

1. Le controversie derivanti dall'attività sportiva nascenti tra la Società e i Soci, ovvero tra i Soci medesimi, saranno

devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale costituito ai sensi dell'art. 44 dello Statuto FIP, che tutti i Soci si obbligano ad accettare.

2. Le Società affiliate ed i tesserati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federale ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri.

3. I modi, i termini e la procedura arbitrale sono fissati nel Regolamento di Giustizia FIP, garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.

Art. 18 - Scioglimento e disposizioni generali

1. Nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, ed eventualmente, alla costituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

2. Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai Soci del capitale (da intendersi al suo valore nominale) dovrà essere destinato a scegliere un solo punto:

- fini di pubblica utilità sportiva stabiliti dalla Federazione Italiana Pallacanestro, secondo le direttive del CONI,
- ad altre organizzazioni con finalità sportive.

Art. 18 - Rinvio Normativo

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo, si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti in materia di società a responsabilità limitata, ivi comprese le leggi n. 289/2002 e n. 186/2004.

In conformità a quanto previsto dall'art. 17 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, la società presenta i seguenti requisiti:

- 1) assenza di fini di lucro;
- 2) rispetto del principio di democrazia interna;
- 3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- 4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni

sportive nell'ambito della medesima disciplina;
5) gratuità degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonchè agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi.

F.to Gianfranco Bernardi

F.to Nicola Bernardi

F.to Stefano Stroveglia

F.to dr. Riccardo Speranza Notaio (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA 3 DEL DPR N. 445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

PADOVA, LI 13 LUGLIO 2017.
